



Repubblica Italiana Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Via Notarbartolo, 17- 90141 Palermo

Prot. n. 71406

Palermo, 12/12/12

OGGETTO: sospensione effetti delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

CIRCOLARE N. 20

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Segreteria Generale

ALL'UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E

DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

*ALLE AREE E SERVIZI DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLA REGIONE*

A SICILIA E-SERVIZI S.p.A.

e, p. c.

ALLA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

- Ufficio di Bilancio

- Seconda Commissione Legislativa

LORO SEDI

Con la Circolare n. 7/2012 di questo Assessorato si è provveduto ad emanare una direttiva operativa per l'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal DPCM 28 dicembre 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci, in ossequio al disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n.7 "*Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci*".

A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n.178 del 2 luglio 2012 è stata disposta la sospensione degli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n.45.

Infatti, tale sentenza, tra l'altro, ha affermato la non immediata applicazione alla Regione siciliana delle disposizioni del citato D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (e dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5 del medesimo decreto) sino alla definizione delle procedure pattizie di attuazione previste per le Regioni a statuto speciale dall'art.27 della legge n. 42 del 2009.

Tuttavia, è necessario sottolineare che il processo di adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 troverà applicazione in questa Regione (a decorrere dall'esercizio finanziario 2014) anche a seguito della recente riforma costituzionale (Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n.1) che ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci.

In tal senso, con DDG n. 1869 dell'11 settembre 2012 è stato istituito, presso questa Ragioneria Generale un gruppo di studio allo scopo di individuare le problematiche del processo in argomento sul bilancio della Regione Siciliana e su quello degli enti ed aziende regionali (ivi compresi quelli del settore sanitario) e sulla relativa gestione contabile e di proporre le possibili soluzioni.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che le disposizioni contenute nella succitata circolare n. 7/2012 abbiano perso efficacia. La circolare in argomento, nell'illustrare il principio di competenza finanziaria cd. "*potenziata*", introduceva una nuova formulazione dei concetti di accertamento ed impegno rispetto a quanto regolamentato dalla L.R. n.47/77.

Il primo effetto che ne scaturiva era quello dell'introduzione del concetto di bilancio pluriennale avente carattere autorizzatorio con il conseguente superamento dell'istituto della concessione degli "assensi".

Si rileva, pertanto, in primo luogo che l'istituto della concessione degli

"assensi", previsto dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n.47/77 e successive modifiche ed integrazioni recupera la sua valenza, così come le altre disposizioni regionali che hanno consentito, per determinate tipologie di spese, l'assunzione di impegni di durata pluriennale anticipando il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale di cui si è fatto cenno (comma 7 dell'articolo 11 della L.R.n.47/1977 s.m.i. e comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9).

Si precisa, tuttavia, che gli eventuali oneri discendenti da **impegni poliennali** assunti in vigenza delle disposizioni previste dalla summenzionata legge regionale 12 gennaio 2012, n.7, troveranno copertura nel bilancio di previsione 2013-2015.

Al contempo si ritiene, però che taluni principi e disposizioni enunciati nella circolare n. 7/2012 possano ancora costituire punto di riferimento per una corretta e prudente gestione contabile sia per gli Assessorati che per le Ragionerie Centrali, cui è demandato il compito di svolgere il relativo controllo amministrativo contabile, per una corretta e proficua attività preparatoria in vista della ripresa dell'attività connessa al processo di armonizzazione dei bilanci.

Infatti, il lavoro delle citate Ragionerie, avviato in ossequio alla circolare più volte citata, riguardante il monitoraggio dei residui attivi e passivi deve essere proseguito nell'ottica della eliminazione delle partite creditorie e debitorie per le quali, rispettivamente, non sia giuridicamente individuabile la ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva od una obbligazione al pagamento.

Per quanto attiene agli "accertamenti" i suddetti Uffici di controllo dovranno provvedere alle contabilizzazione ed ai riscontri di pertinenza, a seguito dei provvedimenti motivati dei competenti Dipartimenti ed Uffici equiparati, attenendosi alle modalità previste per ciascun cespite dal Quadro di classificazione delle entrate, evitando di contabilizzare "accertamenti d'ufficio", ove non ammesso dalle norme di contabilità.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.

Il Ragioniere Generale
(Mariano Pisciotta)